

***Per una ontologia
(ingenua) della Legge
124/2007***

di Giovanni Nacci

- Ottobre 2007 -

Inizia con questo contributo¹ l'esperimento (assai ardito e della cui complessità siamo pienamente consapevoli) di produrre una *ontologia* per l'intelligence in generale e per la Intelligence Community italiana in particolare. Sperando anche che possa servire alla analisi della norma stessa.

L'esperimento si incardina nella più ampia disciplina che tratta le *ontologie per le organizzazioni*. La diagrammazione – *ingenua* si è detto - dell'articolo 1 della norma che si presenta oggi è solo una proposta, non ha pretesa alcuna di completezza o definitività. Vuole solo essere uno spunto, uno stimolo per ulteriori sperimentazioni, analisi, approfondimenti.

Ma quali sono i primi risultati di questo esperimento appena iniziato? Quali sono le prime “notizie” che possiamo leggere in questa diagrammazione? E quali le prime *riflessioni*? Beh, ognuno ne trarrà di proprie. La prima cosa che salta agli occhi però è un certo *disordine estetico* della norma (sempre e solo con riferimento allo specifico articolo 1). A nostro parere accade troppo spesso in questo primo articolo che ci si riferisca a concetti (anche innovativi, come quello di *Sistema* di informazione per la sicurezza) che vengono definiti in articoli successivi (Art. 2) e senza che di questo venga richiamata esplicitamente la collocazione nella norma (“...di cui al successivo articolo...”).

Nel dettaglio segnaliamo la lettera e) del comma 1 quando si parla di “...nomina e revoca dei direttori e dei vice direttori dei *servizi di informazione per la sicurezza*,” senza riferire che tale dizione viene precisata successivamente nel comma 2 dell'art. 2. Stessa cosa dicasi per la lettera f) del comma 1 dove si parla del DIS (Dipartimento della Informazioni per la Sicurezza) che – nell'ottica di una ipotetica *cronoreferenziazione interna* della norma – non esiste se non nel momento in cui viene formalmente istituito al successivo Articolo 4.

Non v'è alcun dubbio che una norma possa ben funzionare anche in presenza di questi inestetismi, ma gli esperimenti servono anche a evidenziare queste cose. Per le ulteriori valutazioni *tecniche* lasciamo come sempre la parola ai nostri esperti, ma già da subito può essere interessante *leggere* in questa chiave le annotazioni che il Prof. Giaconi ci ha presentato – relativamente all'articolo 1 - nel suo pregevole contributo.

Giovanni Nacci
Intus Legere, Fondatore e Direttore

¹ *articolo 1 legge 124 del 3 agosto 2007.pdf*